



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI
SERBIA, CON ALLEGATO, FATTO A BELGRADO IL 21 MARZO 2023

Art. 3 (Accordo)

Approvazione dell'Istanza

1. Alle coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo, le Autorita' competenti delle Parti riconoscono lo status di coproduzione purché i coproduttori non siano legati da comune gestione o controllo. 2. Le Autorita' competenti delle Parti si scambiano ogni utile informazione in merito all'accettazione, al rigetto, alla modifica o al ritiro delle istanze per il riconoscimento della coproduzione. 3. Prima di respingere un'istanza volta al riconoscimento della coproduzione, le Autorita' competenti delle Parti devono consultarsi.

Versione in vigore dal 27 maggio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023
Estremi	Legge 14 maggio 2024, n. 65
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-65-2024/accordo-art-3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it